

Ordine del giorno

collegato alla Proposta di deliberazione (Dec. G.C. n.32 del 14/09/2017) avente ad oggetto “ Revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Il sottoscritto Consigliere dell'Assemblea Capitolina

Premesso che

- i servizi pubblici locali, attività finalizzate al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, sono disciplinati dall'art.112 del d.lgs.276/2000, che prevede che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
- le public utilities riguardano in particolare la produzione e l'offerta di servizi tecnologici di utilità collettiva distribuiti nel territorio nazionale, come l'energia (elettricità e gas), l'acqua, le comunicazioni (telefoni, radio Tv, poste) i trasporti (linee aeree, ferroviarie, autostrade). Soprattutto in passato, a questi servizi sono stati affiancati anche i settori di base (acciaio, carbone, petrolio, energia atomica) e le istituzioni finanziarie, in cui frequentemente il settore pubblico di fatto svolge un ruolo rilevante;
- l'art. 16 TrCE sottolinea l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale");
- nel nostro ordinamento, l'art. 43 della Costituzione costituisce il fondamento costituzionale della municipalizzazione consentendo che il servizio pubblico sia individuabile in tutte le occasioni nelle quali ci si trovi in presenza di esigenze con un livello significativo di utilità generale tant'è che la norma prevede che l'attività d'impresa in determinati settori, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, sia svolta esclusivamente dalla mano pubblica (o da cooperative di lavoro);

Considerato che

- il decreto legislativo n. 175/2016, recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, attuativo dell'articolo 18 della legge n. 124/2015, c.d. legge Madia, rappresenta la nuova disciplina in materia;

- secondo quanto disposto dalla normativa, entro il prossimo 30 settembre tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, cioè alla data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 175/2016;
- l'art. 24 del suddetto decreto stabilisce che la revisione straordinaria dovrà essere disposta con provvedimento motivato e deve avere ad oggetto sia le partecipazioni detenute direttamente (partecipazioni dirette), che quelle detenute per il tramite di altre società (partecipazioni indirette), anche se acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali;
- la revisione straordinaria deve essere effettuata da ogni Amministrazione pubblica in ogni caso, anche per partecipazioni di modesta entità e anche nel caso di assenza di partecipazioni (il provvedimento si limiterà ad attestare tale circostanza);
- la normativa dispone, altresì, che si dovrà stabilire quali partecipazioni dovranno essere alienate, quali società dovranno essere inserite in un piano di riassetto, che porti alla loro razionalizzazione (anche mediante fusione con altre realtà analoghe), ovvero, quali società dovranno essere sciolte e messe in liquidazione, potendo, sussistendone le condizioni, confermare il mantenimento dello status quo;
- dovranno comunque essere oggetto di cessione, di riassetto o di scioglimento, le società che: non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica; svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016; non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (non sono convenienti dal punto di vista economico, non sono sostenibili dal punto di vista finanziario, sono incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sono incompatibili con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese);

Considerato altresì che

- con deliberazione 194/2014 la Giunta capitolina ha deliberato per l'attuazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale, attraverso il quale si è proceduto alla riorganizzazione degli organismi partecipati di I e II livello, attraverso operazioni di dismissione, o mantenimento delle partecipazioni nelle società strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali di Roma capitale;

Ritenuto che

- parte della dottrina ha recentemente sostenuto che il verificarsi di uno o più dei suddetti presupposti non implica automaticamente l'obbligo di alienare la partecipazione o di sciogliere la società; le Amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di dimostrare che la partecipazione è

comunque utile e necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Ciò, in forza del principio di buon andamento dell'amministrazione riconosciuto dall'art. 97 della Costituzione e, per gli Enti locali, dell'autonomia organizzativa riconosciuta dal TUEL;

- Ciò ha determinato gradualmente una crescita qualitativa e quantitativa dell'intervento dello Stato che non solo ha fornito un sostanziale aiuto ai cittadini, ma ha rappresentato anche un determinante propulsore per il riequilibrio economico e sociale. Non a caso queste attività, benché d'impronta propriamente privatistica, sono ormai percepite come qualificanti il ruolo dei soggetti pubblici;

Preso atto che

- all'articolo 36 dello Statuto di Roma capitale si afferma che: "La gestione di servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attività, rivolti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza";
- sempre secondo lo Statuto:
- I rapporti tra Roma Capitale e gestore, nell'ipotesi di esternalizzazione della gestione, sono regolati da contratti di servizio pubblico le cui linee guida sono approvate dall'Assemblea Capitolina che esprime i propri indirizzi;
- le competenti Commissioni Capitoline devono essere informate "al fine di consentire il loro concorso, mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla più congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione";
- "Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, svolge ogni necessaria attività di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al fine di garantire il corretto espletamento del servizio affidato in gestione".

Dato atto che

- il sistema delle società partecipate dagli enti pubblici rappresenta una importante modalità attraverso la quale la Pubblica Amministrazione eroga e gestisce parte significativa dei suoi servizi;
- Il fatturato complessivo da esse prodotto ha una importanza economica di proporzioni rilevanti, così come i livelli occupazionali da esse garantiti;
- l'attuale proposta di deliberazione inerente la " Revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello si muove sostanzialmente in continuità con il percorso "

Salva Roma” ed il Piano triennale di riequilibrio approvato dalla Giunta capitolina nel 2014 e il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dall'Aula nel 2015;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Capitolina

Nel percorso di Revisione delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello:

- ad assicurare non solamente il rispetto di criteri strettamente economicistici delle partecipate nella gestione e nell'erogazione dei servizi, ma se ne persegua anche la finalità sociale e culturale;
- a delineare, relativamente alle tempistiche di realizzazione del Piano, il processo di attuazione attraverso la declinazione di un cronoprogramma dettagliato;
- a quantificare i risparmi previsti nel piano di riordino in modo sistematico, al fine di delineare stime realistiche sulle economie da conseguire nei casi diversi dalle cessazioni/liquidazioni, in particolare per quanto riguarda i processi di aggregazione e riorganizzazione;
- a garantire la necessaria partecipazione dei lavoratori interessati e delle loro rappresentanze al fine di dare trasparenza e piena conoscibilità ai diversi passaggi attuativi e consentire gli opportuni confronti e negoziazioni sulle misure che avranno riflesso sui rapporti di lavoro;
- ad istituire un tavolo di confronto e monitoraggio tra Roma Capitale e le OO.SS. con compiti di coordinamento delle fasi applicative del processo di riordino delle società in house, delle loro riarticolazioni e di ogni altra società interessata dal percorso di revisione direttamente ed indirettamente;
- ad assicurare sia nella fase attuativa che nella sua realizzazione: qualità, efficacia ed efficienza dei servizi pubblici erogati. La priorità deve essere il miglioramento dei servizi resi all'utenza e la salvaguardia qualitativa e quantitativa dei livelli occupazionali;
- a garantire la valorizzazione delle professionalità espresse in tutti gli ambiti lavorativi interessati dal complessivo piano di revisione straordinario delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello società, anche nell'ambito, ove necessario, di un riorientamento delle stesse rispetto alle esigenze funzionali delle compagini societarie riorganizzate;
- a prendere in considerazione ogni possibile strategia, in accordo con tutti i soggetti coinvolti e con le OO.SS. per una programmazione coordinata che riguardi eventuali esuberi di personale con l'obiettivo di salvaguardarne l'occupazione.

Roma, 27 settembre 2017

Il Presidente
On. Stefano Fassina